



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 88 DEL 28-04-2021

OGGETTO:

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE.
APPROVAZIONE TARIFFE**

Oggi 28-04-2021 alle ore 20:00 nella sala virtuale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.

Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	SINDACO	Presente in videoconferenza
CAPORALI MATTEO	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
NASSINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BRONCHI DANIELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
CIPRIANI MARTINA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FRENOS FRANCESCO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti e collegati n. 6 e assenti n. 0.

Assiste in videoconferenza il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

nel corso dei lavori

PREMESSO che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* ha istituito a decorrere dall' anno 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”*;

DATO ATTO altresì:

- che il comma 837 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
- che il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997 la disciplina del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica è stata regolamentata con l'approvazione dei rispettivi regolamenti da parte del Consiglio comunale con distinte deliberazioni adottate in data odierna, a valere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe in approvazione con la presente deliberazione;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il comma 4 dell'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 (decreto sostegni) che stabilisce il rinvio del termine di approvazione del bilancio 2021 degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;

1) di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2021, le tariffe del Canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica come da **allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – al fine dell'applicazione immediata delle tariffe approvate - la Giunta comunale, con successiva separata votazione, unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.